



*Nota 2/2021*

## **REGISTRO DELLE IMPRESE**

**Oggetto: Eliminazione della delega di firma all'intermediario per la presentazione di domande o denunce da presentare al Registro delle Imprese (R.I.) e al Repertorio delle notizie Economiche e amministrative (R.E.A.)**

### **IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE**

#### **Visti:**

- la legge n. 580 del 29/12/1993 e succ. modif., e in particolare, l'articolo 8 concernente l'istituzione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 c.c.;
- il D.P.R. n. 581 del 07/12/1995 e, in particolare, l'art.11 recante disposizioni sul procedimento di iscrizione al Registro delle Imprese;
- l'art.31 commi 2 e 2-bis della Legge 340/2000 che prevede l'obbligo di sottoscrizione delle istanze telematiche da presentare all'Ufficio del Registro delle Imprese (e al R.E.A.) mediante l'utilizzo di un dispositivo di firma digitale;
- l'art. 9 della L. n.40/2007 che ha introdotto la Comunicazione unica per la nascita dell'impresa attraverso l'utilizzo dello strumento telematico;
- gli artt. 10, 20 e 38 del D.P.R. 445/2000 che regolamentano la validità dei documenti amministrativi elettronici sottoscritti a mezzo di dispositivi di firme elettroniche avanzate, basate su un certificato qualificato, anche nelle ipotesi di istanze rivolte ad una pubblica amministrazione;
- la CIRCOLARE del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 maggio 2016, n. 3689/C recante Istruzioni per la compilazione della modulistica per l'iscrizione e il deposito nel registro delle imprese e per la denuncia al repertorio economico ed amministrativo, realizzata secondo le specifiche tecniche approvate con decreto del Ministero dello sviluppo economico, e succ. modif.;

#### **Dato atto che :**

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018, recante "Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di com-



mercio, e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale”, ha istituito la “Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Basilicata”, avente sede legale in Potenza al Corso XVIII agosto 34 e sede secondaria in Matera alla Via Lucana 82;

- il decreto del Presidente della Giunta regionale della Basilicata n. 212 del 26 settembre 2018, successivamente rettificato con provvedimento n. 228 del 16 ottobre 2018, ha nominato i componenti del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Basilicata, ai sensi della legge n. 580 del 29.12.1993 e sue modificazioni e integrazioni;
- con deliberazione n. 1 del Consiglio del 22 ottobre 2018 è avvenuto l’insediamento del Consiglio e l’elezione del Presidente della Camera di commercio della Basilicata”;
- con determinazione n. 2 del 22 ottobre 2018, successivamente ratificata con delibera della giunta camerale n.4 del 04/12/2018, il Presidente ha provveduto a nominare Conservatore del Registro delle Imprese della Basilicata la sottoscritta;

RITENUTO opportuno definire nuove modalità di sottoscrizione delle istanze telematiche al Registro delle Imprese e al REA per rispondere ad esigenze di semplificazione e di diffusione degli strumenti di sottoscrizione digitale, in esecuzione di quanto disposto dall’art. 31 comma 2 della legge 340/2000;

RITENUTO che la c.d. lettera di incarico sottoscritta con firma autografa del soggetto obbligato/legittimato, accompagnata dalla copia fotostatica del documento di identità personale del sottoscrittore, non sia più adeguata e conforme alle esigenze di trasformazione digitale in atto nelle P.A. e, soprattutto, non sia idonea a garantire in modo inequivocabile la paternità del documento informatico rispetto al soggetto che sottoscrive;

CONSIDERATO, perciò, necessario che i soggetti obbligati/legittimati alla presentazione di una istanza telematica debbano munirsi di apposito certificato di sottoscrizione digitale qualificato al fine della corretta presentazione di domande e denunce al Registro delle Imprese e, dunque, al fine della validità delle firme apposte sulla relativa modulistica, così come illustrato nella circolare Mi.S.E. n.3575/C del 20/04/2004;

CONSTATATO che il dispositivo di firma digitale costituisce l’unico strumento in grado di associare univocamente il documento informatico a colui che lo sottoscrive;

RITENUTO opportuno, d’altra parte, concedere un ampio lasso temporale alle imprese e, in generale agli operatori, per adeguarsi alle misure disposte dalla presente direttiva, al fine di evitare disagi e minimizzare eventuali disagi;

Per le ragioni sopra indicate:

### **DISPONE**

- 1) Con decorrenza dal 01/01/2022 tutte le domande e le denunce, comunque denominate, presentate al Registro delle Imprese o al REA dovranno essere trasmesse dai soggetti obbligati/legittimati esclusivamente previa sottoscrizione



- della prevista modulistica ministeriale con il proprio dispositivo di firma digitale;
- 2) le domande/denunce di iscrizione al registro delle imprese o al REA eventualmente trasmesse da soggetti terzi (es. associazioni, agenzie, professionisti in genere) dovranno recare, altresì, la sottoscrizione digitale dell'intermediario nel modello di Comunicazione unica, in aggiunta a quella del soggetto obbligato/legittimato, unico titolato a qualificarsi come 'dichiarante';
  - 3) l'intermediario che effettua l'invio telematico dovrà aver cura di indicare negli appositi campi del modello Comunica il proprio indirizzo pec e/o il proprio indirizzo email per ricevere messaggi e ricevute dell'Ufficio del Registro delle Imprese, al fine di poter correttamente e facilmente interloquire per chiarimenti o regolarizzazioni relativi alla istanza trasmessa.
  - 4) Resta fermo quanto disposto dal comma 2-ter dell'art.31 della legge 340/2000 secondo cui i pubblici ufficiali roganti o autenticanti gli atti soggetti a deposito presso l'Ufficio Registro Imprese, continuano ad essere regolarmente legittimati a richiederne direttamente l'iscrizione con il proprio dispositivo di firma digitale, anche nei casi di rinnovi/nomine/conferme di amministratori, sindaci, e quant'altro, ove presenti in sede di rogito; in caso di rinnovi/nomine/conferme di cariche avvenute in atti notarili con i soggetti interessati assenti in sede di stipula, è necessario che il notaio dichiari nel "modulo note" di aver ricevuto da essi l'incarico per l'iscrizione della nomina e/o l'accettazione di carica;
  - 5) Con riferimento alle domande relative a tutti gli altri atti societari per i quali sia richiesta l'iscrizione nel Registro Imprese e per la cui redazione la legge non richieda espressamente l'intervento di un notaio, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 2-quinquies dell'art.31 della legge 340/2000, gli intermediari abilitati iscritti nella sez."A" dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, quali "dichiaranti" incaricati dai legali rappresentanti, dovranno firmare digitalmente e inviare l'istanza, allegando, tuttavia, a corredo della pratica, gli atti firmati digitalmente dai soggetti obbligati/legittimati all'adempimento; nell'ipotesi specifica di nomine/conferme di organi di controllo di società di capitali e cooperative, la modulistica (c.d. distinta) dovrà invece essere firmata anche da ciascun membro nominato, quale accettazione di carica, oltre che dal professionista incaricato dai soggetti obbligati (legali rappresentanti, amministratori); è comunque possibile, in tal caso, depositare autonome dichiarazioni di accettazione di carica a mezzo di allegazione di file pdf/a firmati digitalmente dagli stessi nominati;
  - 6) Ai sensi dell'art.31 comma 2-quater della Legge 340/2000 e dell'art.36 comma 1-bis del D.L.112/2008, saranno accettate regolarmente (come già avviene attualmente) quelle pratiche relative rispettivamente al deposito dei bilanci d'esercizio (con attestazione resa dal professionista incaricato che i documenti trasmessi, ed i relativi file dal medesimo firmati digitalmente, sono conformi agli originali depositati presso la società) e al trasferimento di quote di S.R.L. che gli intermediari abilitati hanno il potere di firmare digitalmente ex lege (in



- tali casi, il “dichiarante” nella modulistica è il professionista incaricato iscritto nella sez.”A” dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili);
- 7) le denunce di inizio, modifica, cessazione di attività di imprese individuali e di società da iscrivere nel R.E.A. (effettuate con i modelli I1, I2, UL, S5, R) dovranno essere sottoscritte digitalmente esclusivamente dal soggetto obbligato (titolare dell’impresa individuale, componente l’organo amministrativo, socio amministratore, socio accomandatario, legale rappresentante dell’impresa) con eventuale ulteriore sottoscrizione dell’intermediario abilitato alla spedizione della pratica eventualmente delegato (cioè come soggetto “non dichiarante”, sia esso quale professionista in genere, associazione di categoria, agenzia, sia esso quale professionista iscritto nella sez.A del Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, essendo precluso anche al professionista iscritto nella sez.A del succitato albo, in forza dell’ultimo periodo del comma 2-quinquies dell’art.31 della legge 340/2000, di essere incaricato alle denunce REA in qualità di “dichiarante” nella modulistica ministeriale);
  - 8) qualsiasi istanza che provenga al Registro Imprese/R.E.A. accompagnata dal modello di “incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della Comunicazione Unica” con copia di un documento di riconoscimento dei soggetti obbligati/legittimati, dal 01/01/2022 sarà respinta con provvedimento di rifiuto da parte del Conservatore, salvo che non risulti la possibilità di regolarizzazione, nei termini concessi dall’Ufficio;
  - 9) di diffondere il predetto orientamento presso tutti gli operatori del Registro delle Imprese affinché ne sia data puntuale applicazione, nonché di trasmetterlo a tutti i dipendenti camerali e delle strutture collegate per opportuna conoscenza;
  - 10) di rendere nota la presente direttiva mediante pubblicazione sul sito internet camerale e attraverso avvisi da divulgare agli utenti, presso gli sportelli camerali;
  - 11) di trasmettere, altresì, la presente nota per opportuna conoscenza al Consiglio Notarile di Potenza e di Matera, agli Ordini professionali dei commercialisti ed esperti contabili della Provincia di Potenza e di Matera, all’Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Potenza e di Matera ed alle associazioni di categoria.

Potenza, 15/06/2021

**Il Conservatore**  
**(Dott.ssa Caterina Famularo)**

(Documento informatico sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell’art. 20 e ss. del D.Lgs. 82/2005)